



# Finanza pubblica. «Premio» di difficile applicazione Il risparmio non allenta il Patto

**Anna Guiducci**

Il risparmio degli enti locali può essere (parzialmente) utilizzato per alleggerire i saldi finanziari del Patto 2009, ma l'applicazione della norma offre più di un dubbio applicativo (come accade per l'altro "premio" agli enti virtuosi, relativo alla spesa per investimenti, su cui si veda Il Sole 24 Ore del 16 febbraio).

L'articolo 2-ter della legge 2/09 detta una disciplina transitoria per i Comuni (non per gli altri enti locali) che hanno rispettato il Patto nel triennio precedente e destinato somme a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale, se finanziate con economie derivanti da riduzione di oneri finanziari.

La locuzione adoperata dal legislatore, però, non è di facile interpretazione.

Secondo la lettera a), comma 1, dell'articolo 2-ter, deve infatti trattarsi di risparmi legati al minor onere finanziario conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla loro rinegoziazione, se non già conteggiato nei bilanci di previsione. Poiché il beneficio è limitato ai pagamenti di investimenti per impegni già

assunti (pertanto antecedenti all'esercizio 2009), è del tutto inverosimile che gli stessi possano essere finanziati con economie delle quali non si sia tenuto conto in fase di programmazione finanziaria.

L'articolo 199 del Dlgs 267/2000 dispone infatti le seguenti fonti per il finanziamento degli investimenti: a) entrate correnti con specifico vincolo di legge; b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario.

In virtù degli articoli 183, comma 5 e 199 del Dlgs 267/2000, quindi, l'assunzione dell'impegno di spesa per investimenti va preceduta dall'accertamento (giuridico e contabile) della

fonte di finanziamento, che pertanto deve trovare rappresentazione nei bilanci di previsione.

Mal si comprende, inoltre, il motivo per il quale non possa beneficiarsi anche dei minori oneri finanziari derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse (variabile) sulle obbligazioni oltre che sui mutui.

Di più agevole comprensione è la lettera b) dell'articolo 2-ter, nonostante il richiamo alla sola rinegoziazione (e non anche all'estinzione anticipata) di mutui e prestiti con quota disponibile dell'avanzo di amministrazione. Solo il Dm dell'Economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, potrà chiarire i dubbi e offrire elementi di valutazione sull'efficacia delle disposizioni, che peraltro non possono incidere sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno per più di 5 milioni nel 2009.

## IL PROBLEMA

Solo i minori oneri «non registrati» nei conti attivano il beneficio ma questa condizione appare irrealizzabile

